

COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA 4^ - SERVIZI TECNICI

*Demanio e Patrimonio – Ecologia ed Ambiente – Protezione Civile
Manutenzione e Gestione Impianti Fognari*

Prot. N° 23/A/PEA del 14 MAR. 2019

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ATTIVAZIONE SCARICO NEL SUOLO REFLUI
DOMESTICI E/O ASSIMILATI**

ATTIVITA': Deposito

SITO: Via Parafera n. 106

NCEU: f. 9 p. 1031

TITOLARE DELLO SCARICO: Musumeci Carmela

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV^

In forza della Determina Sindacale N° 44 del 02/05/2018 con la quale è stato conferito l'incarico di direzione della 4^ Area di Posizione Organizzativa, i cui compiti sono stati attribuiti con deliberazione della G.M. n° 122 del 31/08/2016 come modificata con deliberazione n° 124/2016, n° 130/2016 e n° 139/2016.;

Considerato che ai Responsabili di aree delle posizioni organizzative, in quanto Responsabili degli Uffici e dei Servizi dell'Ente e come tali individuati ai sensi dell'Art. 51 comma 3 bis della legge 08.06.1990 N° 192 come recepito con L.R. N° 48/91 e s.m.i., in relazione a quanto previsto all'Art. 11 del C.C.N.L. (31.03.1999) sono attribuiti i compiti di cui all'Art. 107 del decreto legislativo 18.08.2000 N° 267;

Vista l'istanza di attivazione dello scarico dell'immobile in oggetto acquisita al prot. 0000205 del 03/01/2019, presentata dalla Sig. Musumeci Carmela in qualità di Proprietaria del Deposito con residenza in Aci Castello Via Parafera n. 102, nell'immobile identificato al NCEU al foglio 9, p. 1031;

Vista la comunicazione di ultimazione dei lavori per la realizzazione dell'impianto fognario autorizzato con Parere ECO n° 668 del 05/02/2013, acquisita al prot. 0000204 del 03/01/2019, presentata dalla Sig. Musumeci Carmela;

Vista la L.R. 27/1986 e ss.mm.ii.;

Vista la Circolare dell'Assessorato Territorio e Ambiente 4/86;

Visto il D. Lgs. N°152 del 03.04.2006 e s.m.i. il quale nella parte III stabilisce la disciplina in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la Circolare dell'Assessorato Territorio e Ambiente 19906/2002;

Visto l'art. 124 del Decreto-Lgs. 152/2006 il quale prescrive che tutti gli scarichi devono essere autorizzati, individua il titolare dello scarico e fissa in quattro anni la validità delle autorizzazioni allo scarico;

Attesa la competenza del Comune al rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei reflui domestici e produttivi ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 124, commi 3 e 7 del D. Lgs. 152/2006 e all'art.40, comma 1, della L.R. 27/1986;

Viste le lett. g) ed h) dell'art. 74, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 che definiscono, rispettivamente, le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali;

Visto l'art. 101, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 il quale disciplina l'assimilabilità dei reflui industriali ai reflui domestici prevedendo, alla lett. f), l'assimilazione dei reflui aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche come indicate dalla normativa regionale;

Visti gli artt. 7, 18, 21, 22 e 23 della L.R. 27/1986;

Visto l'art. 18 della L.R. 27/86 che classifica gli insediamenti civili, in base alla natura della loro attività e dei relativi scarichi, in tre classi contrassegnate dalle lettere A, B e C secondo quanto previsti ai successivi articoli 21, 22 e 23;

Visto in particolare l'art. 21 della stessa Legge Regionale che prevede che *"nella classe A sono compresi edifici adibiti ad abitazione o ad attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, nonché ad attività commerciali o produttive che diano origine a scarichi terminali derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense, aventi una consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 metri cubi"*.

Atteso che ai sensi della citata normativa regionale lo scarico in questione è classificabile come domestico/civile di classe A;

Vista la relazione a firma del richiedente e di tecnico abilitato allegata alla citata istanza;

Preso atto che lo scarico in questione:

È classificabile come civile di classe A ai sensi dell'art. 21 della L.R. 27/1986 e quindi assimilabile agli scarichi di acque reflue domestiche in quanto derivante esclusivamente da servizi igienici;

– È da attivare;

– Recapita nel suolo adiacente l'edificio a mezzo pozzo assorbente e previa depurazione con impianto di terzo livello, giusta parere ECO n° 668 del 05/02/2013 e Perizia giurata redatta da tecnico abilitato acquisita al prot. 0000205 del 03/01/2019;

– Risulta attestata la perfetta funzionalità dei presidi depurativi installati e la loro idoneità ad assicurare la conformità dello scarico finale alle norme vigenti;

Vista la ricevuta di pagamento su C.C. postale per complessivi €. 150,00 per diritti di segreteria, in esecuzione alla Determina Sindacale N° 64 del 31.05.2005;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere al rilascio del provvedimento richiesto;

AUTORIZZA

Lo scarico, con recapito nel suolo, dei reflui domestici e assimilati prodotti presso il Deposito dell'immobile sito in Via Parafera n. 106, censito al NCEU al foglio 9 particella n. 1031, previa depurazione di terzo livello, in conformità al parere n. 668/ECO del 05/02/2013.

La presente autorizzazione viene rilasciata, fatti salvi i diritti di terzi e fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti prescritti dalla normativa vigente, alla Sig. Musumeci Carmela in qualità di Proprietaria del Deposito con residenza in Aci Castello Via Parafera n. 102 e titolare dello scarico.

La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- Lo scarico sia costituito da reflui derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche per quanto attiene alle abitazioni e da reflui derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e provenienti esclusivamente da servizi igienici.
- Venga assicurata nel tempo la conformità e l'efficienza dei presidi depurativi installati.
- Venga immediatamente sospeso lo scarico in caso di mancato funzionamento del depuratore fino al ripristino della piena funzionalità, con obbligo di comunicazione al Comune..
- Che non vengano apportate significative variazioni qualitative o quantitative allo scarico finale;
- Vengano rispettate tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- il Comune è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di Legge;
- Il presente provvedimento non costituisce autorizzazione allo scarico per le singole attività esercitate all'interno della struttura, i cui titolari dovranno richiedere apposito provvedimento (attestazione o autorizzazione).

È fatto obbligo al titolare dello scarico di:

- Sospendere immediatamente lo scarico in caso di revoca o scadenza dell'autorizzazione.
- Notificare al Comune ogni variazione e/o mutamento intervenuto in riferimento alla presente autorizzazione.
- Adeguare lo scarico alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.
- Richiedere preventivamente nuova autorizzazione allo scarico, a norma del comma 12 dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di cambio di destinazione d'uso, ampliamento, ristrutturazione, nel caso che intervengano variazioni delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico, nonché in caso di variazione della titolarità dello scarico.
- Comunicare preventivamente a questo Ente, a norma del comma 12 dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni cambio di destinazione d'uso, ampliamento, ristrutturazione, nel caso non intervengano variazioni delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico, nonché eventuali variazioni del gestore dell'impianto di depurazione.
- Provvedere all'allaccio alla pubblica fognatura quando la stessa sarà realizzata e messa in funzione

Il rilascio della presente autorizzazione non esime dagli adeguamenti che potrebbero essere richiesti in osservanza delle disposizioni della L.R. n°27/86, del D. Lgs. N°152/2006 III parte e di ogni altra norma che sarà emanata in materia.

Ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la presente autorizzazione ha validità di anni 4 dalla data di rilascio e un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 133 e di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel presente provvedimento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Il mancato rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. comporterà l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 130 e di cui alla parte III -Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga consegnato alla ditta interessata e venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line e nella pertinente sezione Amministrazione Trasparente a norma del D. Lgs. 33/2013

AVVERTE

Che nei confronti del presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia entro 60 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla stessa data.

Ai sensi dell'art. 6-bis della L.N. 241/1990 e degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013, si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai sottoscrittori del presente atto.

IL COMPILATORE
Geom. Stefano Ferrito

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Geol. Simone Castorina

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV^
Dott. Arch. Adele Trainiti

